

	 <p>Associazione di Imprese per la Salute e la Sicurezza del Lavoro</p>	IN COLLABORAZIONE CON	
			

SEMINARIO

“IL MEDICO COMPETENTE NEL D. LGS. 81/08: CRITICITÀ E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO”

*Aggiornamento valido per Medici Competenti, 10 Crediti ECM (accreditato per Medico
chirurgo, specialità Medicina del Lavoro, 100 posti)*

Mogoro (OR), 06 Giugno 2014

09.00-13.30; 15.00-18.30

Dlgs 81/08
Riflessioni e proposte
di un gruppo di lavoro
SIMLII

Antonello Serra




AOUSassari





La legislazione



Nuovo 81?

- ✓ Semplificazione normativa
- ✓ L'autonomia del Medico del Lavoro
- ✓ Burocratizzazione del Medico del Lavoro

Nuovo 81?

✓ **Semplificazione normativa**

✓ L'autonomia del Medico del Lavoro

✓ Burocratizzazione del Medico del Lavoro

CAMPO DI APPLICAZIONE



Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La presente direttiva concerne tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).
2. La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo. In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva.



Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio e spletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del datore di lavoro qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il datore di lavoro può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

Nuovo 81?

✓ Semplificazione normativa

✓ L'autonomia del Medico del Lavoro

✓ Burocratizzazione del Medico del Lavoro

31° Congresso Nazionale SIML – Bologna 1968



Nuovo 81?

- ✓ Semplificazione normativa
- ✓ L'autonomia del Medico del Lavoro
- ✓ **Burocratizzazione del Medico del Lavoro**

ALLEGATO 3A

CONTENUTI DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

ANAGRAFICA DEL LAVORATORE:

Cognome e Nome
Sesso
Luogo di nascita
Data di nascita
Domicilio¹
Nazionalità
Codice Fiscale

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:

Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti)
Unità Produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale
Indirizzo Unità produttiva
Attività svolta²

VISITA PREVENTIVA

REPARTO³ E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE
FATTORI DI RISCHIO⁴
ANAMNESI LAVORATIVA⁵
ANAMNESI FAMILIARE
ANAMNESI FISILOGICA
ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA⁶
ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA⁶
PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario)
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI⁷
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE⁸
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA⁹
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA¹⁰
DATA
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

VISITE SUCCESSIVE¹¹

REPARTO¹ E MANSIONE SPECIFICA
FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli¹²)
RACCORDO ANAMNESTICO
VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI⁹
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE⁸
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA⁹
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA¹⁰
DATA
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

¹ Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico

² riferita a comparto/lavorazione/codice categoria naviglio.

³ da non indicare in caso di reparto unico.

⁴ Specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.

⁵ Specificare, con riferimento all'intera storia lavorativa del soggetto, reparti/lavorazioni svolte, relativo periodo e principali rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale.

⁶ Indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno infortuni riferiti dal lavoratore.

⁷ Elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti.

⁸ Indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico competente quali ad esempio 1° certificato di malattia professionale ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 1124/65, segnalazione di malattia professionale ex art. 139 D.P.R. 1124/65, lettere al curante, ecc...


⁹ Ai sensi dell'art. 41 c. 6.

¹⁰ Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario.

¹¹ Specificare la tipologia di visita di cui all'art. 41 comma 2.

¹² Specificare quali con riferimento alla valutazione dei rischi, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.

CONFERENZA STATO REGIONI Provvedimento 30.10.2007





DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

NOMINA DEL MDL

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) la nomina del MDL per l'effettuazione dei compiti previsti dalla legge.**



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

NOMINA DEL MDL

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il MDL ~~nei casi di cui all'articolo 41.~~**



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

REQUISITI DEL MDL

Articolo 38 - Titoli e requisiti del MDL

1. Per svolgere le funzioni di MDL è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) **specializzazione in medicina del lavoro** o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. I medici specialisti in igiene e medicina preventiva o medicina legale e i medici delle Forze Armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano abilitati a svolgere le medesime funzioni. I sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono esercitare le funzioni di medico occupazionale esclusivamente per i settori di appartenenza.



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MDL

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di MDL

2. Il MDL svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica convenzionata con l'imprenditore o di una struttura privata, **iscritta ad apposito Albo**, convenzionata con l'imprenditore;
- (.....)

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MDL



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

AGENZIA NAZIONALE – costituzione ed obiettivi

Struttura nazionale soggetta a controllo ministeriale (Ministero della Sanità e al Ministero del Lavoro)

- ✓ **attenuare il rapporto tra MDL e Datore di Lavoro** attraverso la intermediazione di un organismo indipendente;
- ✓ **praticare tariffe identiche** su tutto il territorio nazionale e omogeneizzare **protocolli sanitari**;
- ✓ **garantire la qualità delle prestazioni** del medico occupazionale con previsione di *audit* interni ed esterni periodiche per i professionisti che fanno parte dell'Agenzia;
- ✓ **organizzare percorsi formativi** adeguati;



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MDL

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di MDL

3. L'incarico di MDL non può essere affidato mediante il ricorso a **gare a ribasso d'asta**.

Le prestazioni del medico occupazionale sono retribuite **in relazione all'impegno orario**, tenuto conto che non meno del 30% di tale impegno deve essere svolto in attività di consulenza non legate alla sorveglianza sanitaria.



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 25 – Obblighi del MDL

1. Il MDL:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi **con particolare riferimento ai rischi previsti nel presente decreto legislativo nel Titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi), Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali), Titolo VIII (Agenti fisici), Titolo IX (Sostanze pericolose), Titolo X (Esposizione ad agenti biologici), alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria (...)



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SOSTITUZIONE DEL MDL

Articolo 25 – Obblighi del MDL

o) In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni (gravidanza, malattia etc.), il M.O. comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

MDL E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 40. Rapporti del MDL con il Servizio sanitario nazionale

- 1.** L'attività professionale del medico occupazionale **si svolge in sinergia** con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.
- 2.** Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche e le associazioni nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del medico occupazionale al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal MDL:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora **il datore di lavoro** o il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MDL correlata ai rischi lavorativi;
- c) nei casi in cui ne venga individuata **la necessità all'esito della valutazione dei rischi**;



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

VISITE AL RIENTRO AL LAVORO DOPO ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

e-ter) visita medica a seguito di assenza per motivi di salute di *durata superiore a trenta giorni*, prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica precedentemente svolta, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, al fine di verificarne l'idoneità.



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

LAVORATORI “TEMPORANEI”

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di **lavoratori con contratti di lavoro temporaneo** o flessibile, **gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti** mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal MDL ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico occupazionale, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo **di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari**, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso diverse imprese, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità.



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ALCOLDIPENDENZA E TOSSICODIPENDENZA

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

4-bis. Entro il 31 dicembre 2015, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e **sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro**, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e della alcol-dipendenza.



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

TUTELA DI TERZI

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

6ter. Nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il medico occupazionale **tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore che possono comportare rischi per la sicurezza propria e la incolumità di terzi**, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e le eventuali indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto.



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Articolo 25 – Obblighi del MDL

e) Il M.O. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro **a tempo indeterminato e su richiesta dello stesso**, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce informazioni relative alla conservazione della medesima; **consegna al lavoratore, nel caso di lavoro a termine o altre forme di lavoro flessibile, l'originale della cartella sanitaria e di rischio per la ulteriore compilazione nel corso di successivo rapporto di lavoro**; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;



DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CARTELLA SANITARIA PERSONALE

AC 2013
TS
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale RSSMRO62B25E205Y **Sesso** M

Cognome ROSSI
Nome MARIO

Data di scadenza 10/10/2019

Luogo di nascita CASSINA DE' PECCHI
Provincia MI

Data di nascita 25/02/1962

Dati sanitari regionali
Regione Lombardia







DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARTECIPAZIONE DEI MDL

- ✓ Buone prassi e linee-guida (art. 2)
- ✓ Commissione consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (art. 6)
- ✓ SINP (art. 8)
- ✓ Interpello (art. 12)

81 DA APPLICARE

Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Dlgs 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:


- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.




Malattie Professionali



INAIL 2011, ISTAT 2011



Infortunati



INAIL 2011, ISTAT 2011

	 <p>Associazione di Imprese per la Salute e la Sicurezza del Lavoro</p>	IN COLLABORAZIONE CON	
			

SEMINARIO

“IL MEDICO COMPETENTE NEL D. LGS. 81/08: CRITICITÀ E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO”

*Aggiornamento valido per Medici Competenti, 10 Crediti ECM (accreditato per Medico
chirurgo, specialità Medicina del Lavoro, 100 posti)*

Mogoro (OR), 06 Giugno 2014

09.00-13.30; 15.00-18.30

***Dlgs 81/08
Riflessioni e proposte
di un gruppo di lavoro
SIMLII***

Antonello Serra



AOUSassari

